



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 03/03/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 178

Stabilimento siderurgico ILVA SpA - Taranto-Statte. Intervento finalizzato a ottimizzare la gestione e riutilizzo delle acque e delle aree confinanti, zone IRF, PCA e SEA. Espressione del parere ai sensi del comma 9 dell'art. 1 del D.L. 61/2013 vigente.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Risorse Idriche e dal Servizio Rischio Industriale, confermata dai rispettivi Dirigenti, riferisce quanto segue.

L'attività industriale svolta nello stabilimento Ilva SpA di Taranto, è soggetta all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), in quanto rientrante tra le categorie esplicitate nell'Allegato XII del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. punto 3 "Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio".

Il suddetto Dicastero, sulla base del Parere tecnico reso dal Gruppo Istruttore della Commissione IPPC e delle risultanze della Conferenza di servizi svoltasi in data 5.7.2011, ha rilasciato il provvedimento AIA con Decreto DVA-DEC 450 del 04.08.2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta sia della prescrizione formulata nella richiamata AIA in merito al riesame della stessa e all'esito della conclusione delle attività previste dalla DGR 344/2010 in merito al Benzo(a)Pirene, sia delle risultanze comunicate da ARPA Puglia con relazione n° 5520 in data 01.02.2012, contenete i risultati del "monitoraggio diagnostico del benzo(a)pirene a Taranto", e tenuto conto dell'ultima nota n° 357 in data 02.03.2012 del Servizio Rischio Industriale, con propria lettera prot. n° 1066/SP in data 05.03.2012, ha chiesto al Ministro dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della richiamata AIA, l'avvio del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in questione.

Il Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali, con decreto DVA DEC-54 del 15.03.2012, ha disposto "il complessivo riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto 450/2011, finalizzato ad adeguare il provvedimento alle conclusioni sulle BAT relative al settore siderurgico, nonché a eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimenti, integrazione o chiarimenti indicati in premesse".

Il Ministero dell'Ambiente, sulla scorta del Parere del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC-AIA reso con lettera n° 1239 in data 12.10.2012, ha rilasciato il Decreto di riesame AIA DVA-DEC 547 del 26.10.2012, limitatamente alle aree a caldo ed alle aree di stoccaggio e movimentazione e riferito, in conformità con la pianificazione regionale, alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate. Il Dicastero si riservava, con successivi provvedimenti, di procedere a disciplinare entro il 31 gennaio 2013 l'esercizio delle discariche interne ed entro il 31 maggio 2013 le restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate ne decreto di riesame.

L'area industriale di Taranto, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 129/2012 (convertito con L. 171/2012) è stata

riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del DL 83/2012 (convertito con L. 134/2012).

Con successivo D.L. 207/2012 (convertito con L. 231/2012) gli impianti siderurgici delle società ILVA spa sono stati dichiarati stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'art. 1 della disposizione normativa.

Con D.L. 61/2013 (convertito con L. 89/2013) sono state promulgate ulteriori disposizioni normative regolanti l'attività del siderurgico tra le quali il commissariamento straordinario dell'impresa e la definizione di due ulteriori atti dispositivi per la regolamentazione delle attività del siderurgico, quali il PM (piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria) ed il PI (piano industriale).

I successivi D.L. 101/2013 (convertito con L. 125/2013) e D.L. 136/2013 (convertito con L. 6/2014) hanno disciplinato, tra l'altro, le modalità attuative/gestionali del richiamato PM.

La Regione Puglia con Deliberazione n° 2495 in data 19.05.2013 ha espresso le proprie osservazioni in merito alla "proposta di Piano delle Misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria", redatto dal Comitato degli Esperti di cui all'art. 1 del richiamato D.L. 61/2013 vigente.

Nonostante le criticità evidenziate dalla Regione Puglia, con DPCM in data 14.03.2014 è stato approvato il Piano delle Misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, riportato in allegato al provvedimento.

Ciò premesso, la Direzione Generale "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" con lettera prot. 2580 in data 29.01.2015 ha convocato per il giorno 18 febbraio 2015, ai sensi dell'Art. 1 comma 9 del D.L. 61/2013 vigente, la Conferenza dei Servizi per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF (impianto recupero ferrosi), PCA (produzione calcare) e SEA (servizio discariche) dello stabilimento ILVA Spa di Taranto, come previsto dalle prescrizioni 4 e 16h e 70c del Decreto AIA 547/2012 e dalle prescrizioni UA7 e UA10 del DPCM 14.03.2014.

Sull'argomento il Ministero dell'Ambiente, in precedenza, aveva interessato il Gruppo Istruttore della Commissione IPPC-AIA ai cui lavori partecipa di diritto anche un rappresentante regionale.

In occasione della riunione svoltasi nei giorni 10-11 settembre 2014, il suddetto Gruppo ha ritenuto che il progetto di gestione delle acque per le aree IRF, PCA e SEA, così come presentato da ILVA Spa con nota 236/14 in data 3.6.2014 "non consente di valutare la sostenibilità e meno della modifica proposta in considerazione della indisponibilità della progettazione definitiva sia del progetto originario oltre che del progetto di modifica". Inoltre ha ritenuto necessario acquisire "un quadro comparativo sugli effetti ambientali della modifica al fine di valutarne la sostenibilità".

Per ultimo il Gruppo ha posto "l'accento sulla necessità che la soluzione progettuale risulti anche conforme a quanto previsto dalla di cui al Regolamento della Regione Puglia 26 del 09/12/2013".

Ad oggi non si hanno notizie circa l'avvenuto riscontro del Gestore del Siderurgico alle suddette richieste né che il richiamato Gruppo abbia concluso la propria attività istruttoria.

Ciò nonostante, ai sensi della normativa di riferimento (Dl.gs. n. 152/06, R.R. 26/13 - disciplina acque meteoriche e R.R. 8/12 - riutilizzo acque reflue depurate) è stata svolta l'istruttoria sugli atti presentati dal gestore ILVA con lettera n° 508/dir in data 22.12.2014, e sono state formulate le seguenti osservazioni/prescrizioni.

1. Il progetto delle acque meteoriche in questione sembra integrare i progetti di copertura parchi minerali per quanto attiene le aree esterne, pertanto la relazione tecnica deve dare evidenza delle caratteristiche esecutive di tali progetti per gli aspetti tecnici che interessano il progetto ora in esame;
2. La proposta progettuale riguarda le acque meteoriche provenienti da superfici in cui vi è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose (Capo II RR n. 26/13) (scorie di acciaieria, residui ferrosi e calcare - impianti di produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali attività di cui all'allegato VIII della parte II del Dl.gs. n. 152/06);

Pertanto deve essere data evidenza che tutte le superfici scolanti, aeree ed a piano campagna, siano impermeabilizzate e dotate di apposita rete di raccolta e convogliamento dimensionata sulla base dei volumi di piena calcolati con tempo di ritorno non inferiore a 5 anni;

Deve essere data evidenza che i volumi per le vasche delle acque di prima pioggia siano stati stimati per altezze di pioggia pari a 5 mm se la superficie scolante è inferiore o uguale a 10.000 mq ovvero compresa tra 5 mm e 2,5 mm se la superficie è tra 10.000 mq e 50.000 mq in funzione dell'estensione del bacino ovvero pari a 2,5 se la superficie è superiore a 50.000 mq;

Deve essere data evidenza che tutte le vasche e/o gli invasi siano progettati a perfetta tenuta stagna;

3. Deve essere data evidenza che gli scarichi delle acque di prima pioggia, ovvero di 2° pioggia se ricadenti nella casistica di cui all'art. 10 comma 5 del RR n. 26/13:

a. rispettino i valori limite di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del Dl.gs. n. 152/06, se recapitano in mare (acque superficiali), in fogna nera, in corpi idrici artificiali;

b. rispettino i valori limite di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del Dl.gs. n. 152/06, se recapitano sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nei corsi d'acqua episodici naturali ed artificiali;

c. consentino di effettuare prelievi di controllo attraverso appositi pozzetti di verifica, posizionati al piede dell'impianto e immediatamente a monte del punto di immissione nel ricettore;

d. avvengano, dopo il trattamento depurativo, entro le 48 ore successive all'evento meteorico;

4. Deve essere data evidenza che la dissabbiatura (sia per le acque di prima che di seconda pioggia) è progettata per la rimozione delle "particelle solide sospese" di dimensioni superiori a 0,20 mm;

5. Per tutte le aree scolanti, aeree ed a quota campagna, deve essere data evidenza che la raccolta di acque meteoriche avvenga distintamente per quelle di 1° e di 2° pioggia, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del RR n. 26/13.

6. Per le superfici di raccolta/scolanti a quota campagna che svolgono funzione di accumulo temporaneo mediante la realizzazione di adeguate cordonature di contenimento perimetrale, deve essere data evidenza della buona impermeabilizzazione (caratteristiche tecniche costruttive) delle stesse e delle attenzioni prestate per la sicurezza degli operatori.

7. Le acque meteoriche vengono scaricate direttamente in un corso d'acqua, artificiale, ed i valori limite assunti a riferimento sono quelli di Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del Dl.gs. n. 152/06.

Si chiede la verifica idraulica della sezione del canale di scarico per effetto dei maggiori apporti dovuti alle acque meteoriche scaricate, altresì, si richiede la verifica della tenuta idraulica dell'intero canale, al fine di verificare l'assenza di perdite nel sottosuolo, tale verifica dovrà essere ripetuta ogni biennio e comunicata all'autorità competente ed alla Regione;

8. Le acque di 2° pioggia dell'area PCA, se non ricadenti nella casistica di cui all'art. 10 comma 5 del RR n. 26/13 quindi definite "non pericolose", devono comunque subire i trattamenti di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.

9. Nel caso di riutilizzo, comunque imposto dall'art. 2 del RR n. 26/13, il DM 185/03 ed il RR n. 8/12 consentono il rispetto dei valori limite di cui alla Tab. 3, ma è necessario che sia acquisita la valutazione di conformità sulla salubrità dei luoghi di lavoro in funzione del tipo di riutilizzo previsto (bagnatura strade ovvero altro riuso civile ed irriguo che possa prevedere l'interferenza con gli operatori).

10. Nell'area IRF è necessario verificare che non vi sia anomala dispersione di acque e che quelle di raffreddamento delle scorie (paiole e cassoni) in quanto acque industriali (di processo) non necessitano di specifici trattamenti per garantire il rispetto dei valori limite.

11. Deve essere data evidenza documentale che in nessuna fase del processo sia possibile la diluizione

e/o mescolamento fra scarichi di acque reflue e scarichi di acque meteoriche, prima dei pozzetti di controllo e verifica.

12. È necessario che sia specificata e data evidenza documentale del materiale idrofilo presente nell'area SEA, la cui presenza ha consentito di definire il coefficiente di deflusso pari a 0,5. Altresì devono essere specificate le motivazioni per le quali le corrispondenti aree non sono state valutate concorrenti all'effetto scolante, e deve essere considerata l'efficacia dell'assorbimento del materiale idrofilo anche in presenza di 5 giorni consecutivi di pioggia.

13. Le acque marino-costiere antistanti le zone di scarico, all'esito del monitoraggio operativo eseguito secondo il disposto del D.M. 260/2010 da ARPA Puglia (nel periodo aprile 2013 - marzo 2014), non raggiungono lo stato di qualità "buono" che la Direttiva 2000/60/CE fissa come obiettivo ambientale da raggiungere entro il 2015;

Pertanto i valori limiti allo scarico, mediante il riesame dell'AIA, dovranno essere adeguati, eventualmente, alle indicazioni del Programma delle Misure che la Regione Puglia adotterà in fase di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA);

14. L'emungimento da pozzi autorizzati, all'interno dello stabilimento, avviene in un'area sulla quale il Piano di Tutela delle Acque (PTA) ha posto delle limitazioni al prelievo, in quanto l'acquifero è vulnerabile da contaminazione salina (PTA All. 14 - Programma delle Misure - cap. 3.2.10 Tutela aree soggette a contaminazione salina).

Pertanto, si chiede al Gestore di produrre specifico bilancio idrico che tenga conto delle suddette limitazioni nonché dei fabbisogni idrici di riutilizzo in funzione delle condizioni di piovosità e soprattutto di non piovosità.

All'esito del bilancio idrico, l'autorità competente dovrà, ove di necessità, ridefinire le concessioni di emungimento;

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di condividere e fare proprie le considerazioni sopra esposte e di esprimere il seguente parere sull'argomento.

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra esposto, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a), k) e della L.R. 7/2004 art. 44, comma 4, lett. e).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio "Risorse Idriche" e "Rischio Industriale";

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, che condivise si ritengono parte integrante del presente atto,

- di fare proprie le osservazioni e le considerazioni formulate dal Gruppo Istruttore del MATTM in occasione della riunione svoltasi nei giorni 10-11 settembre 2014, e di attendere le successive determinazioni;
- di richiedere, in forma analoga ai procedimenti di rilascio dell'AIA statale e quindi in occasione della prossima conferenza di servizi decisoria, l'istruttoria dell'Autorità competente sul progetto in esame;
- di esprimere sul progetto presentato da ILVA con lettera DIR 508 del 22.12.2014 le osservazioni /prescrizioni formulate nelle premesse dal punto 1 al punto 14;
- Di delegare l'ing. Giuseppe Tedeschi; l'ing. Paolo Garofoli a rappresentare la Regione Puglia in seno alla Conferenza dei Servizi del 18 febbraio 2015;
- Di demandare ai/l rappresentanti/e delegati/o dalla Regione Puglia, la valutazione di eventuali proposte scaturenti in sede di Conferenza, nel rispetto e protezione della salute e dell'ambiente;
- Di specificare che il presente parere è relativo alla documentazione attualmente nella disponibilità dell'Ente regione e che eventuali fatti nuovi o documentazione
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare a cura del Servizio proponente;
- Di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente

Atti regionali
